



IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*” ed, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale stabilisce che “*con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della Pubblica Istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee*”;

VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, riportante il “*Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*”;

VISTO il D.M. n. 326 del 3 giugno 2015, recante “*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*”, come modificato dal D.M. n. 666 del 15 luglio 2019;

VISTO il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, con il quale “*si dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell’Allegato A*”;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

VISTO il provvedimento prot. n. 15235 del 03/09/2020, con il quale è stata disposta la pubblicazione, sul sito internet dell’U.A.T. di Napoli, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valevoli per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022;



VISTO il provvedimento di questo Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 14069 del 09/08/2021, con il quale è stata disposta la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze definitive della provincia di Napoli, integrate dagli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51 del 3 marzo 2021;

VISTI i controlli effettuati dalle istituzioni scolastiche ex art. 8, c. 7, dell'O.M. n. 60/2020, all'esito dei quali si è provveduto alla conferma/rettifica/esclusione della posizione degli aspiranti inseriti nelle GPS per il biennio 2020-2022;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale sono state normate le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto, di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

VISTO il proprio decreto prot. n. 9191 del 14/06/2022 e ss.mm.ii., con il quale sono state individuate, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma n. 5, della citata O.M. n. 112/2022, le scuole polo delegate alla valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti nell'istanza per l'inserimento o l'aggiornamento della propria posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per gli AA.SS. 2022/2023, 2023/2024, al fine della costituzione delle GPS e delle connesse graduatorie di istituto;

ULTIMATA la valutazione, da parte delle Scuole Polo, delle istanze inoltrate dagli aspiranti;

VISTO l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 112/2022, che statuisce quanto segue: *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;



VISTO l'art. 7, comma 8, della suddetta Ordinanza, il quale prevede che *“l’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”*;

VISTO l'art. 7, comma 9, dell'O.M. n. 112/2022, che statuisce che *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”*;

VISTO l'art.8, commi 7, 8 e 9 dell'O.M. n. 112/2022, che attribuisce all’istituzione scolastica dove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, i controlli delle dichiarazioni presentate;

VISTO l'art. 9, comma 1, dell'O.M. n. 112/2022, che statuisce quanto di seguito riportato: *“Il Dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate sull’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto”*

DISPONE

Art. 1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.

Art. 2) Sono pubblicate sul sito internet di questo Ufficio - <https://www.uat-napoli.it/> - le Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado dell’A.T. di Napoli, valevoli per il biennio 2022-2024, di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3) L’Istituzione scolastica ove l’aspirante stipulerà il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, entro e non oltre 30 giorni dal conferimento della supplenza, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti dall’aspirante siano quelli utili per l’insegnamento della materia secondo quanto previsto dalle tabelle



allegate all'O.M. medesima. Il dirigente scolastico, al termine dei controlli effettuati, con formale provvedimento, comunicherà l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convaliderà a sistema i dati contenuti nella domanda e ne darà comunicazione all'interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunicherà all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'art. 7, commi 8 e 9 dell'O.M. n. 112/2022, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante.

Art. 4) L'Amministrazione si riserva sin da ora, ai sensi della legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Art. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'O.M. n. 112/2022, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Luisa Franzese

Documento f.to digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia di Napoli

Alle OO.SS del Comparto Scuola

Al sito web dell'Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli

Responsabili del procedimento:
Antonio Cimino (Infanzia/primaria)
e-mail: antonio.cimino.na@istruzione.it;
Botta Giuseppe (Infanzia/primaria)
e-mail: giuseppe.botta.147@istruzione.it;
Schiano di Cola Armando (Infanzia/primaria)
e-mail: armando.schiano@istruzione.it;
Francesca Pellino (I grado)
e-mail: francesca.pellino1@istruzione.it;
Innocenzo Datri (II grado)
e-mail: innocenzo.datri2@istruzione.it;
Paolo Simia (II grado)
e-mail: paolo.simia@istruzione.it;
Mariosaria Coppola, (II grado)
e-mail: mariosaria.coppola41@istruzione.it;
Antonio Grimaldi – (II grado)
e-mail antonio.grimaldi45@istruzione.it;
Francesco Crisanto – (II grado)
e-mail francesco.crisanto.822@posta.istruzione.it;
REFERENTE INFORMATICO A.T. Napoli Rosario Capuano
e-mail rosario.capuano10@istruzione.it